



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 22 del 29/07/2020**

**OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020 (ART.107, COMMA 5, D.L.N.18/2020) E DETERMINAZIONI RIDUZIONI COVID-19.**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Luglio sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 19:00, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale.

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
1	Pellegrini Michele	SI	
2	Salomoni Enrico		SI
3	Cocchi Massimo	SI	
4	Marzani Lorena	SI	
5	Di Fonso Silvia	SI	
6	Brevi Alessandro	SI	
7	Pinetti Giovanni	SI	
8	Scotti Elena		SI
9	Villa Matteo	SI	
10	Colleoni Fabio		SI
11	Arzuffi Gilda	SI	
12	Colleoni Dario		SI
13	Cassese Pasquale Simone	SI	

PRESENTI: 9      ASSENTI: 4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020 (ART.107, COMMA 5, D.L.N.18/2020) E DETERMINAZIONI RIDUZIONI COVID-19.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITO l'intervento dell'Assessore Massimo Cocchi che illustra l'argomento in discussione;

UDITI inoltre gli interventi come risultanti dalla trascrizione della registrazione della seduta, depositata agli atti;

PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:

- l'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la determinazione della medesima Autorità n.2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

PRESO ATTO altresì:

- che come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

- che a tale scopo l'art.1, comma 683-bis della Legge 147/2013 (inserito dall'art.57-bis, comma 1, lettera b) D.L.124/2019, convertito dalla L.157/2019) dispone che, per l'anno 2020, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile 2020;

CONSIDERATO inoltre che:

- da febbraio 2020 è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella Legge n.27/2020, modificato dall'art.106 comma 3-bis della L.77/2020 del 17.07.2020 di conversione del D.L.34/2020 (Decreto Rilancio), in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze per l'esercizio 2020, ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è differito al 30 settembre 2020;
- l'articolo 107, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito nella Legge n.27/2020, dispone che "4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020";
- l'articolo 138, della legge n.77/2020 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n.34, abrogando l'articolo 107, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l'art. 107, comma 5, del sopra citato Decreto Legge ha poi previsto che: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RICHIAMATA la propria delibera n.35 del 18.12.2019 con la quale sono state confermate e adottate per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà prevista ai sensi dell'art.107, comma 5, e pertanto procedere con successiva deliberazione all'approvazione sia del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) che delle tariffe TARI per il 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n.158/2020, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni devono allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

DATO ATTO CHE il predetto provvedimento n.158 adottato dall'ARERA prevede l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale;

alcune di queste misure sono obbligatorie (art.1 Delibera n.158/2020) e prevedono che:

- Per le utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui

sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, la quota variabile della tariffa viene azzerata per i giorni di sospensione;

- Per le utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e non sia ancora stata disposta la riapertura, la quota variabile della tariffa viene ridotta del 25%;
- Per le utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile;

altre misure sono facoltative e prevedono:

- art.2 Delibera n.158/2020: Per le utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A), diverse dalle utenze di cui all'art.1, che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza Covid-19 abbiano, per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti;
- art.3 Delibera n.158/2020: I gestori possono riconoscere un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

RITENUTO di dover concedere, solo per l'anno 2020, specifiche riduzioni tariffarie della TARI, sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n.158 del 5 maggio 2020, limitando tali riduzioni a quelle di carattere obbligatorio (Tabella 1a, 1b e 2 dell'Allegato A), a favore delle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea da provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza Covid-19;

RICHIAMATO l'art. 112 del Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che ha attribuito un fondo di 200 milioni di euro per il **2020**, in favore dei comuni ricadenti nelle province di **Bergamo**, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

ATTESO che è volontà di questa Amministrazione Comunale, nell'ambito della situazione di emergenza legata al Covid-19, destinare parte del fondo ricevuto ai sensi dell'art.112 D.L.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per dare concreto supporto alle utenze non domestiche ubicate nel territorio di Calusco d'Adda (escluso commercio ambulante) che hanno subito obbligatoriamente un periodo di chiusura determinato dalla necessità di contenere il fenomeno epidemiologico Covid-19;

RITENUTO, pertanto, di aumentare l'impatto sociale per le suddette utenze non domestiche indicate dalla Deliberazione n.158 del 5 maggio 2020 (Tabella 1a, 1b e 2 dell'Allegato A) ubicate nel territorio di Calusco d'Adda (escluso commercio ambulante), provvedendo non solo ad applicare le riduzioni previste dalla succitata Delibera n.158/2020, ma stabilendo l'azzeramento della parte variabile della tariffa per l'esercizio 2020;

STABILITO che le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta agevolazione dovranno presentare un'apposita richiesta attestando l'avvenuta chiusura dell'attività in dipendenza dei provvedimenti autoritativi, il periodo di chiusura e il codice Ateco dell'impresa medesima;

RITENUTO OPPORTUNO operare le riduzioni di cui sopra già nell'emissione degli addebiti della tariffa TARI 2020;

DATO ATTO che le minori entrate incassate a causa dell'applicazione di dette riduzioni trovano copertura nello stanziamento istituito ai sensi dell'art.112 del Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), quale intervento di sostegno di carattere economico e sociale connesso con l'emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTI:

- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.36 del 18.12.2019;
- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.210 del 18.12.2019;
- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 04.03.2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 17.06.2020;

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO l'articolo 42 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto alla competenza consiliare;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. DI CONFERMARE le tariffe TARI 2019 per l'anno 2020, come da deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 18.12.2019.
3. DI PROCEDERE con successivo provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre del 2020, ad approvare sia il Piano Finanziario che le tariffe relative all'esercizio 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
4. DI INTRODURRE, solo per l'anno 2020, riduzioni tariffarie della TARI, sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n.158 del 5 maggio 2020, limitando tali riduzioni a quelle di carattere obbligatorio (Tabella 1a, 1b e 2 dell'Allegato A), a favore delle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea da provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza Covid-19.

5. DI DISPORRE, inoltre, solo per l'anno 2020 e a favore delle utenze non domestiche indicate dalla Deliberazione n.158 del 5 maggio 2020 (Tabella 1a, 1b e 2 dell'Allegato A) ubicate nel territorio di Calusco d'Adda (escluso commercio ambulante), la cui chiusura temporanea è stata determinata da provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza Covid-19, l'azzeramento della parte variabile della tariffa per l'esercizio 2020.
6. DI STABILIRE che le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta agevolazione dovranno presentare un'apposita richiesta attestando l'avvenuta chiusura dell'attività in dipendenza dei provvedimenti autoritativi, il periodo di chiusura e il codice Ateco dell'impresa medesima.
7. DI PROCEDERE alle riduzioni sopra citate nell'ambito dell'emissione degli addebiti TARI 2020.
8. DI DARE ATTO che le presenti riduzioni di tariffa trovano copertura nello stanziamento istituito ai sensi dell'art.112 del Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), quale intervento di sostegno di carattere economico e sociale connesso con l'emergenza sanitaria da Covid-19.
9. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs 360/1998.
10. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale.
11. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla G.eco Srl, con sede in Via Dalmazia n.2 a Treviglio (Bg), per gli atti di competenza.
12. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
Pellegrini Dott. Michele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Paolo Zappa



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Proposta n. 21 del 22/07/2020**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO :</b>	<b>CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020 (ART.107, COMMA 5, D.L.N.18/2020) E DETERMINAZIONI RIDUZIONI COVID-19.</b>
------------------	---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Motivazioni:

Calusco d'Adda, li 22/07/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Giusi Mantecca / INFOCERT SPA

---



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Proposta n. 21 del 22/07/2020**

<b>OGGETTO :</b> <b>CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020 (ART.107, COMMA 5, D.L.N.18/2020) E DETERMINAZIONI RIDUZIONI COVID-19.</b>
--

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Motivazioni:

Calusco d'Adda, li 22/07/2020

La Responsabile del Settore  
Giusi Mantecca / INFOCERT SPA

---